

**Comunicato della Direzione  
Generale Commercio, Fiere e  
Mercati della Regione Lombardia. 17  
03 2003  
Rete distributiva carburanti -  
Impianti privi di sede propria  
Circolare su sede stradale:  
pertinenza di servizio e pertinenza  
di esercizio**

In relazione a quesiti rivolti e richieste di parere che Comuni ed operatori hanno formulato in ordine ai profili di incompatibilità degli impianti stradali di distribuzione carburanti di cui all'art.4 del Regolamento regionale 13 maggio 2002 n. 2, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni:

All' art.4 "profili di incompatibilità impianti esistenti" sono individuate le fattispecie di incompatibilità, fra queste vi è anche quella concernente gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene occupando la "sede stradale".

PREMESSO CHE il D. L. 30 aprile 1992 N. 285 e succ. modif. e integraz. (nuovo codice della strada):

- All'art.3 comma 46 sede stradale recita: "superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza".

Il comma 21 del medesimo articolo recita "fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada".

- All' articolo 24 classifica le pertinenze delle strade in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.

- Al comma 3, specifica, quelle di esercizio costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.

Al comma 4 specifica, sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade.

- All'art 60 comma 2 Il Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada "ubicazione delle pertinenze di servizio", recita: "le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B D, di cui all'Art.2 del codice devono essere ubicate su apposite aree, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento o in sosta e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e uscita dei veicoli".

- All'art. 61 "Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti"

sono indicate le caratteristiche di dette aree in relazione al tipo di strada

ed in particolare, al comma 2 gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio.

In considerazione di quanto premesso si precisa che la dizione di "sede stradale", di cui all'art.4 del Regolamento Regionale n.2 del 2002. include sia la superficie della carreggiata che quella della fascia di pertinenza di esercizio. Le fasce di pertinenza di servizio possono essere utilizzate allo scopo di rifornimento degli utenti.

Il Dirigente della U. O. Commercio  
(Arch. Francesca Borgato)

**note**

*Id 21*